

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

BALLAMAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da qualche tempo a Claut (Pordenone) è attivo un palazzetto sportivo per attività ludiche invernali;

il così detto « palaghiaccio » di Claut è stato realizzato alla confluenza del torrente Cellina e del torrente Settimana, due corsi d'acqua noti per la violenza delle loro ondate di piena e le conseguenti tracimazioni;

non risultano all'interrogante dichiarazioni di professionisti che affermino l'assoluta sicurezza del sito prescelto per questa operazione immobiliare, particolarmente discussa dall'opinione pubblica locale anche per i suoi alti costi di gestione e i limitatissimi introiti che, come era prevedibile, sta ottenendo;

nel novembre del 2002, solo un imponente dispiegamento di mezzi e uomini e la movimentazione di una notevolissima massa di inerti hanno permesso che le impetuose acque del Cellina e del Settimana non travolgessero l'opera sportiva;

l'Italia rappresenta una realtà tristemente famosa per i suoi gravissimi problemi di dissesto idrogeologico, tanto che anche nel recente passato si sono verificati alcuni episodi di particolare entità;

la tragedia del *camping* calabrese di Soverato non sembra aver insegnato

molto, visto che troppo spesso il delicato equilibrio idrico del territorio viene violentato e sconvolto da opere, pubbliche e private —:

se non si ritenga opportuno un interessamento diretto del Dipartimento della Protezione Civile, attiva in seno alla Presidenza del Consiglio;

se al momento risultino tutelate la pubblica incolumità e la sicurezza di quanti si trovino a frequentare l'immobile; diventando, in caso contrario improrogabile un'azione per impedire che si registrino rischi per i frequentatori;

se sia a conoscenza di quanti metri cubi di inerti siano stati movimentati nel novembre del 2002 per salvare il palaghiaccio di Claut dalla piena del Cellina e del Settimana;

se la competente autorità abbia rilasciato i relativi nulla osta per una simile operazione e se l'erario ne abbia riportato danni. (4-09066)

RISPOSTA. — *Il comune di Claut, in provincia di Pordenone, fa parte del bacino idrografico di Livenza.*

*L'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione ha redatto il piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza — sottobacino del Cellina Meduna — che è*

stato approvato, con modifiche, nella seduta del Comitato Istituzionale del 25 febbraio 2003.

Il piano analizza la capacità del fiume a lasciar transitare un'onda di piena, simulando differenti scenari in funzione dell'attivazione delle misure di mitigazione, utilizzando gli invasi artificiali esistenti ed ipotizzando l'uso di altri interventi strutturali per la difesa dall'esonazione.

Il progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (PAI) ha recepito interamente le previsioni del piano stralcio sicurezza idraulica del sottobacino Cellina-Meduna, adottato precedentemente, ed ha ampliato la disciplina dell'uso del suolo a tutta la restante parte del bacino idrografico.

Va sottolineato che la cartografia del piano, riguardante la pericolosità idraulica e la realizzazione di interventi strutturali per la mitigazione del rischio, non ha individuato alcuna criticità nel territorio montano del bacino stesso e, pertanto, neanche all'interno del comune di Claut, anche se il territorio comunale, come è noto, è stato colpito dall'evento alluvionale del novembre 2002, quando a Claut sono stati registrati complessivamente più di 500 millimetri di pioggia, di cui 285 nella giornata del 26 novembre 2002.

In seguito al violento nubifragio, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, prorogato con un successivo decreto fino al 31 dicembre 2004 mentre, con l'ordinanza n. 3258 del 2002, il presidente della regione Friuli Venezia-Giulia è stato nominato commissario delegato per la realizzazione dei primi interventi urgenti. Tra questi non risultano provvedimenti particolari per il palazzetto sportivo del comune di Claut.

Inoltre la legge regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 27 del 9 maggio 1988, articolo 9-bis, prescrive che i Piani regolatori generali (PRG) dei comuni devono contenere anche una relazione geologica che evidenzi la compatibilità fra le previsioni del piano e le condizioni geologiche, idrauliche e di rischio valanghe, anche al fine di valutare la possibilità di abbassare il pericolo naturale, eventualmente esistente, sotto

la soglia ritenuta accettabile. La relazione, che contiene un'adeguata cartografia, è parte integrante degli elaborati dello strumento urbanistico.

Ed infatti, sulla base della documentazione degli uffici regionali del servizio idraulica, è risultato che la variante al PRG del comune, nel classificare l'area posta alla confluenza tra il fiume Cellina e il torrente Settimana, ha tolto il vincolo di inondabilità. Nella zona sono stati previsti interventi di difesa idraulica sui due corsi d'acqua, attualmente in fase di completamento e finanziati dalla regione stessa.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

BERTOLINI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

in data 10 dicembre 2003 l'ANCI, in sede di Conferenza Unificata, ha espresso parere favorevole al decreto legislativo relativo al primo ciclo di istruzione;

in data 13 gennaio 2004 il ministero dell'istruzione ha emanato la circolare che fissa le modalità di iscrizione all'anno scolastico 2004/2005, con allegato il modulo da utilizzarsi per tale adempimento;

in data 14 gennaio 2004 l'ANCI, con una propria nota ufficiale, ha ribadito parere positivo al decreto sul primo ciclo, estendendolo anche alla Circolare Ministeriale n. 2/2004, in quanto «viene mantenuto il tempo pieno e prolungato, nella sua consueta gratuità, fino ad un massimo di quaranta ore settimanali, con il mantenimento dell'organico dell'anno scolastico decorso»;

ciò nonostante, in data 21 gennaio 2004 il sindaco e l'assessore all'Istruzione del comune di Russi (provincia di Ravenna) hanno inviato una lettera a tutte le famiglie con figli iscritti o da iscrivere nelle scuole materne, elementari e medie aventi sede nel territorio comunale;

in tale lettera, si informano le famiglie dell'avvenuta «abolizione del tempo pieno nella scuola elementare e l'abolizione del tempo prolungato nella scuola media», si esprimono giudizi di natura didattico-pedagogica (si parla di «drastico ridimensionamento del valore educativo della scuola pubblica») sulle caratteristiche principali della riforma, quali l'istituzione di un docente tutor e la previsione di una quota oraria facoltativa opzionale, a libera scelta delle famiglie, definita testualmente «organizzazione scolastica dei vecchi doposcuola»;

la lettera si conclude, infine, sollecitando i genitori a presentare — all'atto dell'iscrizione — un modulo allegato alla suddetta lettera con cui si chiede non soltanto l'orario massimo consentito (quaranta ore alla primaria e trentasei ore alla secondaria di primo grado), ma anche che le ore «siano organizzate, in prosecuzione e continuità dell'organizzazione attuata negli anni scolastici precedenti con il tempo pieno prolungato». «In questo modo — conclude il sindaco — si dà la possibilità all'istituzione scolastica di agire — nell'ambito dell'autonomia scolastica — per il mantenimento degli organici» —:

se il Governo ritenga legittimo l'invio di suddetta lettera alle famiglie da parte del sindaco del comune di Russi;

se il Governo ritenga legittimo che un comune possa inviare alle famiglie un proprio modulo per l'iscrizione scolastica diverso da quello predisposto dall'amministrazione scolastica competente;

quali iniziative il Governo intenda adottare nei confronti del Comune di Russi, per ottenere una lettera di rettifica del medesimo Comune, che contenga informazioni corrette circa la riforma scolastica, sulla scorta di quanto già fatto dall'ANCI con nota del 14 gennaio 2004;

quali iniziative il Governo intenda adottare per chiedere al Comune di Russi il ritiro del modulo di iscrizione allegato alla propria lettera e, in subordine, quali

modalità il Governo intenda adottare per informare direttamente le famiglie del comune di Russi circa le operazioni di iscrizione richieste dall'Amministrazione scolastica. (4-08840)

*RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare con la quale l'interrogante chiede a questo Ministero di intervenire presso il comune di Russi affinché il medesimo ritiri il modulo-richiesta inviato con propria lettera contenente informazioni, fornite alle famiglie del territorio comunale, in ordine ai contenuti del tempo pieno nella scuola primaria e del tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado.*

*Al riguardo si conferma preliminarmente quanto rappresentato dall'interrogante, ed in particolare che il decreto legislativo 19 febbraio 2004, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003 n. 53, è stato emanato dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia.*

*Si conferma anche che il Ministero sta provvedendo a realizzare, in continuità con gli interventi posti in essere nei decorsi anni scolastici una serie di misure di supporto di indirizzo e di chiarimento intese a sostenere l'impegno delle istituzioni scolastiche e delle relative componenti, degli operatori, delle famiglie, degli enti locali e dei soggetti a vario titolo interessati e coinvolti nel processo di riforma in atto.*

*Al fine di assicurare che l'adempimento delle iscrizioni potesse realizzarsi in un quadro esaustivo di consapevolezza, il 13 gennaio 2004, con la circolare n. 2, recante iscrizioni nelle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2004-2005, sono state fornite indicazioni al riguardo.*

*Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del suindicato decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, con circolare n. 29 del 5 marzo 2004, sono state fornite ulteriori e più puntuali indicazioni circa il nuovo assetto ordinamentale, strutturale ed organizzativo riguardante la scuola dell'in-*

fanzia, l'intero corso della scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado, in questa prima fase interessati alla riforma, e le articolazioni orarie del nuovo ordinamento sono state messe a confronto con quelle dell'ordinamento precedente, al fine di individuare le corrispondenze e le compatibilità.

È stato anche ribadito quanto già più volte precisato ed in particolare che per l'anno scolastico 2004-2005 le quantità orarie proprie degli istituti del tempo pieno e del tempo prolungato nonché del servizio mensa rimangono pienamente confermate e trovano puntuale previsione anche nel nuovo assetto ordinamentale.

Inoltre, al fine di consentire alle famiglie l'acquisizione di corretti elementi di conoscenza, questa amministrazione ha condotto una vasta campagna di informazione sui contenuti della riforma, attraverso i propri siti telematici, sia mediante l'utilizzo del mezzo televisivo, nonché attraverso l'invio di materiale divulgativo a tutte le istituzioni scolastiche, oltre che alle stesse famiglie interessate.

Ciò premesso si forniscono assicurazioni che il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo «A. Baccharini» del comune di Russi ha consegnato alle famiglie la modulistica allegata alla su indicata circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2001, dopo aver convocato i genitori degli alunni interessati alla iscrizione alla prima classe della scuola primaria ed alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ed illustrato loro la normativa contenuta nella circolare stessa.

Risulta che il comune di Russi ha autonomamente inviato alle famiglie degli alunni il modulo-richiesta di cui è cenno nell'interrogazione, in allegato ad una lettera, a firma del sindaco e dell'assessore alla formazione scolastica ed educativa, e che detto modulo è stato compilato da un certo numero di genitori e consegnato alla segreteria dell'istituto comprensivo che si è limitato a trasmettere i moduli compilati al sindaco del comune.

Quanto agli interventi richiesti, pur potendosi pienamente condividere quanto rappresentato dall'interrogante, si ritiene pre-

feribile non alimentare polemiche, dal momento che l'operato della scuola è stato sufficiente a chiarire che le informazioni destinate alle famiglie devono provenire dalla scuola e non da altri soggetti, ivi compreso il Comune.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

BRICOLO, GIBELLI, BALLAMAN, LOSURDO, LUPI, RANIELI, EMERENZIO BARBIERI, SANTINO ADAMO LODDO, BURANI PROCACCINI, CARLUCCI, DIDONÈ, MILANESE, TARANTINO, ROSSO, DI TEODORO e SELVA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

le singole scuole, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti che, in coerenza con le finalità istituzionali, stimolino e favoriscano la crescita personale e culturale dello studente;

rientra tra gli obiettivi specifici di apprendimento, contenuti nelle Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati nella scuola secondaria, l'approfondimento delle dimensioni e delle risonanze locali di fenomeni ed eventi di interesse e portata nazionale e soprannazionale;

il film *The Passion* di Mel Gibson, che uscirà nelle sale italiane il 7 aprile 2004, negli Usa ha attirato, al suo debutto, un pubblico eterogeneo di cristiani praticanti, fedeli, gruppi ecclesiali, cittadini comuni;

il film ha avuto importanti riconoscimenti sia di critica che di pubblico, battendo record di incassi inaspettati;

ad opinione degli interroganti, la visione del film, riportando fedelmente la storia della passione di Cristo secondo quanto tramandoci dai testi sacri del Vangelo e dalla tradizione, sarà particolarmente utile per l'educazione giovanile,

anche perché mette in luce la sofferenza di Cristo, modello di tutti i cristiani, vittima sacrificale offertasi per la redenzione di tutti coloro che hanno creduto e crederanno in Lui;

sarà utile inoltre a colmare il grande vuoto rappresentato dalla diffusa scarsa coscienza religiosa e assenza di valori soprannaturali fenomeno tipico del nostro tempo;

le attività espressive e artistiche hanno dato prova, nel passato, di costituire un contributo significativo per educazione dei giovani e l'arricchimento dell'offerta formativa;

l'esperienza offerta dal cinema può significare un momento di crescita personale e un'occasione di approfondimento e di riflessione su tematiche di rilevante interesse storico e culturale —:

se il Ministro ritenga di attivarsi, presso le scuole secondarie, al fine di promuovere, con gli strumenti ritenuti efficaci, la visione del film *The Passion*, anche favorendo dibattiti e incontri nelle scuole con ospiti ed esperti fedeli all'autentico e perenne magistero della Chiesa, per meglio approfondire con gli studenti l'importanza del tema trattato nel film nonché dei valori che ne stanno alla base. (4-09578)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione parlamentare con la quale l'interrogante chiede a questo Ministero di attivarsi presso le scuole secondarie, al fine di promuovere, con gli strumenti ritenuti efficaci, la visione del film The Passion favorendo tra l'altro dibattiti ed incontri con ospiti ed esperti per meglio approfondire con gli studenti l'importanza del tema trattato nel film nonché dei valori che ne stanno alla base.*

*Come è noto la Passione di Cristo è argomento che nel corso dei tempi è stato capace di interessare anche artisti e letterati. Nel Novecento, il panorama si è arricchito delle versioni cinematografiche, ciascuna connotata da una propria originalità interpretativa. Il film di Mel Gibson, che si inserisce in questa tradizione, ha dato*

*luogo ad un vivace dibattito critico nelle sedi più disparate e sotto le più varie angolazioni. Le diverse posizioni emerse sono state oggetto di dibattiti televisivi e di numerosi commenti sui giornali.*

*Ciò premesso, si osserva, come peraltro già rilevato dall'interrogante che le istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti che, in coerenza con le finalità istituzionali, stimolino e favoriscano la crescita personale e professionale dello studente.*

*Pertanto le scuole possono autonomamente deliberare di inserire, nell'ambito del piano formativo e tra le iniziative educative, la visione del film e l'approfondimento dei temi trattati.*

*Queste iniziative, per una prassi ormai consolidata da anni, vengono completamente rimesse alla autonoma valutazione delle scuole e pertanto il MIUR non ritiene di dover derogare a tale linea di principio per questo specifico tema.*

*Ciò premesso non appare opportuno che il Ministero si attivi al fine di promuovere la visione del film di Mel Gibson nella considerazione che ogni intervento in tal senso potrebbe essere interpretato come la prova di una adesione ideologicamente connotata e come tale suscettibile di provocare polemiche.*

*Le scuole decidono quindi responsabilmente ed in piena autonomia sull'eventuale uso didattico del film stesso.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

**BRUSCO.** — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

sul settimanale *L'Espresso* n. 7 del 19 febbraio 2004 è apparso un articolo in cui si evidenziava quanto segue:

i dirigenti della Lega dilettanti sia periferici che centrali si sarebbero auto-

deliberati un vero e proprio stipendio per un ammontare complessivo di circa due miliardi annui;

tali fondi sarebbero stati attinti in parte dall'aumento delle tasse di iscrizione ai campionati delle circa dodicimila società calcistiche operanti nel settore dilettanti;

avverso tali deliberazioni in precedenza vi sarebbero state denunce al Ministro competente, al Presidente del CONI e a quello della Federcalcio, pare, senza riscontro —:

se quanto riportato nell'articolo corrisponda al vero e in caso affermativo, se intenda adoperarsi presso i competenti organi del Coni perché adottino le iniziative di competenza. (4-09091)

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione parlamentare relativa agli emolumenti deliberati dalla Lega nazionale Dilettanti in favore dei propri dirigenti, interpellato il Comitato olimpico nazionale italiano, si rappresenta quanto segue.*

*È opportuno, innanzitutto, rammentare che la Lega nazionale Dilettanti è un ente associativo con personalità giuridica di diritto privato che gode, pertanto, di ampia autonomia nella gestione delle proprie risorse economiche e può liberamente assumere diritti ed obblighi civili, nel rispetto, ovviamente, delle norme vigenti, sulla base delle scelte validamente assunte dai suoi organi statuari (Consiglio direttivo ed assemblea).*

*Deve, altresì, porsi in evidenza il fatto che il controllo pubblicistico, demandato al Comitato olimpico nazionale italiano, per il tramite della Federazione italiana giuoco calcio, non investe profili di gestione interna, quale quello oggetto dell'interrogazione, relativo alle modalità di deliberazione di aumenti delle indennità di trasferta e dei rimborsi forfetari di spesa riconosciuti ai dirigenti della Lega nazionale dilettanti.*

*Per quanto riguarda le questioni poste dall'interrogante, si segnala che, nelle riunioni del 3 e 18 ottobre 2001, il Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti, ha approvato l'adeguamento delle indennità di*

*trasferta (spettante a coloro che esplicano la funzione dirigenziale fuori dal loro comune di residenza) e dei rimborsi forfetari di spesa (per coloro che la espletano nello stesso comune di residenza), stabilendo emolumenti differenziati a seconda delle funzioni e degli incarichi affidati ed espletati dai dirigenti federali.*

*Successivamente il Consiglio direttivo, in data 20 ottobre 2001, nel contesto della relazione fatta dal Presidente della Lega al rendiconto consuntivo relativo alla stagione sportiva 2000-2001 conclusa, ha informato l'Assemblea amministrativa in merito all'adeguamento precedentemente deliberato, la quale non ha sollevato obiezioni al riguardo.*

*A seguito di ciò, in data 23 novembre 2001, il Consiglio direttivo ha approvato l'esecutività dell'elevazione di tali compensi.*

*È necessario puntualizzare anche che tali compensi non assumono la natura di retribuzione ma sono preminentemente a carattere indennitario a copertura delle spese per le attività espletate dai dirigenti, sia nella loro veste di componenti del Consiglio direttivo, che in qualità di Presidenti dei comitati regionali, tanto che sono stati definiti dalla normativa tributaria quali « redditi diversi ».*

*Circa l'entità dell'indennità o del rimborso, si ritiene che la decisione dell'adeguamento del compenso per i dirigenti federali, assunta con la delibera del Consiglio direttivo, disposta con attingimento esclusivo a fondi di natura privata di pertinenza della Lega, rientri pienamente nell'ambito della autonomia gestionale ed organizzativa del Consiglio stesso e che non debba essere supportata dall'Assemblea.*

*Ed infatti, in base al Regolamento di organizzazione della Lega nazionale dilettanti, giusta in particolare la previsione dell'articolo 11, la competenza interna a deliberare la misura del compenso oggetto di interrogazione, pare rientrare nelle attribuzioni del Consiglio direttivo.*

*Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che non emergano profili di irregolarità di gestione tali da giustificare l'ingerenza di questo Ministero e del comitato olimpico nazionale italiano nelle autonome*

*determinazioni privatistiche della Lega nazionale dilettanti e si rammenta, comunque, che un'eventuale irregolarità può essere, in ogni caso, fatta valere dalle società sportive aderenti alla Lega stessa dinanzi al competente giudice civile.*

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali:  
Mario Pescante.

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

all'interrogante risulta esser stato attivato, un numero verde attraverso cui denunciare i professori che nelle scuole criticano il Governo, come riporta un articolo apparso nel settimanale *l'Espresso* del 15 novembre;

l'iniziativa a giudizio dell'interrogante costituisce un attacco di stampo totalitario alla libertà d'espressione nell'esercizio delle proprie funzioni, tendente ad instaurare un controllo dell'agire individuale senza precedenti nel dopoguerra —:

se la raccolta e l'utilizzo delle informazioni contenute nelle denunce non costituisca violazione delle leggi sulla *privacy* e dell'articolo 21 della Costituzione;

se il Governo non ritenga di dover intervenire urgentemente in merito all'iniziativa prendendone le dovute distanze, in modo che la stessa non costituisca in alcun modo un pericolosissimo precedente o se essa debba essere invece interpretata come coerente con le intenzioni del Governo e del ministero in materia di libertà d'espressione, di pensiero e d'insegnamento. (4-01493)

RISPOSTA. — *In merito all'attivazione del numero verde, al quale fa riferimento l'interrogante, il Ministero dell'interno ha comunicato che si è trattato di una iniziativa di un singolo parlamentare, consigliere comunale di Bologna.*

*Da parte di questo Ministro è stato a suo tempo riferito, rispondendo ad analoga interrogazione a risposta immediata in Commissione cultura, che l'iniziativa in questione non può in alcun modo condizionare o mettere in discussione la libertà di insegnamento in quanto i principi sanciti dalla Costituzione in materia e il nostro ordinamento sono tali da garantire pienamente tale libertà, l'autonomia della scuola e il confronto democratico all'interno della scuola stessa.*

*Non si ritiene che l'iniziativa in questione abbia potuto determinare una concreta intromissione nell'attività didattica delle singole istituzioni scolastiche le quali, in virtù dei principi di autonomia che le governano, hanno per se stesse gli strumenti più appropriati per ricondurre, ove necessario, nel corretto ambito il processo di riforma dei giovani: ciò è determinato dal fatto che a suo tempo dalle scuole non è pervenuta alcuna notizia al riguardo.*

*Si fa presente infine che, al fine di dirimere comprensibili preoccupazioni e dubbi circa il processo di riforma del sistema scolastico in atto, che interessa il sistema scolastico nel suo complesso, sin dal suo primo avvio il processo medesimo è stato accompagnato da un'ampia campagna di informazione integrata, destinata in particolare alle famiglie, per fornire in tempo reale notizie in merito; vi è stata inoltre una forte attività di formazione sulle innovazioni in corso, rivolta al personale scolastico coinvolto, condotta sia da questo Ministero che dall'INDIRE, dalle Direzioni regionali e dagli IRRE.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

circa 1000 lavoratori sono impegnati in Lavori Socialmente Utili (LSU) presso gli uffici tecnico amministrativi nelle di-

verse scuole italiane percependo per queste prestazioni l'indennità prevista dalla legge;

con il decreto ministeriale del 20 aprile del 2001 prot. 66, si definiva l'attivazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per rendere più strutturale la presenza di questi lavoratori nei diversi istituti scolastici;

in seguito al provvedimento, i sindacati quali CGIL, CISL e UIL chiedevano al Ministro della pubblica istruzione un confronto per definire un accordo quadro (sul modello di quello già definito al Ministero dei beni culturali e in numerose Amministrazioni locali) prima dell'attivazione dei singoli contratti di collaborazione nei diversi istituti;

a seguito di questa richiesta nel luglio 2001 presso il ministero, il Direttore generale dottor Zucaro dava lettura di un contratto tipo autonomamente predisposto dall'Amministrazione, dichiarandosi indisponibile alla sottoscrizione di un accordo quadro;

i sindacati hanno manifestato la loro contrarietà a questa procedura perché non garantista dei diritti e tutele fondamentali dei lavoratori, e determinante, così come avvenuto, l'insorgere di un consistente contenzioso dovuto alla contraddizione tra la previsione contrattuale e la reale modalità della prestazione lavorativa;

attualmente i contratti di collaborazione sono stati firmati individualmente e in modo differenziato nei singoli istituti, senza nessun quadro di riferimento;

urge una tutela di questa categoria oggi priva dei diritti fondamentali come parità di retribuzione lorda, maternità, assegni al nucleo familiare, ferie, permessi, indennità di malattia) —:

se il Ministro interrogato non intenda definire un accordo quadro sulle collaborazioni al fine di evitare i contenziosi legali, prevedendo una reale modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative;

se il Ministro non ritenga opportuno assicurare a questi lavoratori la fruizione di alcuni diritti fondamentali di cui oggi sono privi. (4-01580)

*RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'interrogante chiede che i lavoratori che operano nella scuola con contratti di collaborazione coordinata e continuata possano usufruire di alcuni diritti quali, la maternità, la parità di retribuzione, le ferie.*

*Al riguardo si fa presente che già in data 30 settembre 2002 è stata stipulata una Intesa tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali della scuola, nonché dall'Alai CISL, Nidil CGIL e Cpo UIL, per regolare i diritti, le condizioni di lavoro e i doveri dei lavoratori impegnati nella scuola con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche in applicazione del decreto ministeriale n. 66 del 20 aprile 2001.*

*In data 6 febbraio 2003, con nota prot. n. 77 sono state fornite agli uffici periferici dell'amministrazione e ai dirigenti scolastici le prime indicazioni operative e applicative dell'intesa tra l'Amministrazione e le OOSS e forniti chiarimenti in merito al rinnovo ed alla validità dei precedenti contratti.*

*Al fine di procedere in modo omogeneo alla stipula dei contratti, in data 16 aprile 2003, è stato divulgato un modello di contratto da potersi adattare dalle parti alle singole fattispecie, ed è stato raccomandato che all'atto della sottoscrizione del contratto il dirigente scolastico fornisca ai lavoratori copia dell'intesa richiamando l'attenzione sul rispetto delle disposizioni ivi contenute.*

*In data 26 giugno 2003 è stata costituita la commissione nazionale paritetica di conciliazione e di raffreddamento, prevista dall'articolo 12 dell'intesa, che ha la funzione di esaminare le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti e le clausole previste dall'Intesa medesima, oltre ad essere l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse tra le parti.*

*Da ultimo, in data 24 aprile 2003 sono stati forniti chiarimenti circa il rinnovo dei contratti di collaborazione, che, com'è noto, sono stati rifinanziati dalla legge finanziaria 2004, ed in particolare in merito all'obbligo*

*di far proseguire i precedenti contratti già stipulati senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. Con la stessa nota sono stati forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni su quanto previsto dall'articolo 8, punto 2, dell'Intesa per quanto riguarda la malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione, circa le modalità di svolgimento della collaborazione, disciplinate dall'articolo 5 dell'Intesa, e sono state anche date indicazioni in merito alle modalità ed ai tempi di godimento del periodo di recupero psico-fisico.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

COLASIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in Veneto, come in molte altre regioni d'Italia, l'Industria ha una domanda sempre crescente di periti ed operai specializzati nel settore meccanico e termico che determina un continuo aumento del numero degli iscritti negli istituti scolastici;

nella Scuola ed in particolare nella Classe di Concorso A020 Discipline Meccaniche e Tecnologia da anni ci sono difficoltà a reperire ingegneri meccanici disposti ad insegnare questa materia;

attualmente, per accedere a questa Classe di Concorso bisogna avere il titolo di Laurea in Ingegneria Meccanica ma, molte scuole della provincia di Padova e di altre 40 province sono costrette a chiamare per sopperire alla mancanza, ingegneri civili o diversi dagli ingegneri meccanici;

la Classe di Concorso A020 è il risultato di un accorpamento avvenuto in seguito al decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994 e successiva O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994 per le domande di supplenza relative al triennio 95/98;

sono state accorpate le seguenti Classi di Concorso: A075-Meccanica, macchine e disegno; A076-Meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno, A102-Tecnologia meccanica, A103-Tecnologia meccanica dell'orologeria, A104-Tecnologia meccanica, impianti di materie plastiche e disegno, A105-Tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno, A106-Tecnologia meccanica, impianti metallurgici e disegno;

prima dell'accorpamento soltanto le classi A104 ed A106 richiedevano il titolo di Laurea in Ingegneria Meccanica, mentre per le altre era ammesso anche il titolo di Laurea in Ingegneria Civile e Mineraria;

dopo l'accorpamento i Laureati in Ingegneria Civile e Mineraria, iscritti fino ad allora nelle graduatorie provinciali di supplenza di alcune delle Classi di Concorso accorpate, si sono potuti iscrivere nelle graduatorie della nuova A020, hanno potuto partecipare ai concorsi abilitanti (riservati ed ordinari) e quindi passare di ruolo; mentre ai Laureati in Ingegneria Civile e Mineraria (non inclusi nelle vecchie graduatorie) con il medesimo curriculum universitario dei loro colleghi di ruolo, è stata preclusa la possibilità di iscriversi nella A020 perché non in possesso del titolo di studio;

in realtà la A020 comprende diverse discipline fra cui Disegno Tecnico, Meccanica, Idraulica, Tecnologia, materie che sono insegnamenti fondamentali che caratterizzano in modo specifico i corsi di Laurea in Ingegneria Civile e Mineraria e vengono affrontate in maniera in certi casi anche più approfondita di quanto viene fatto nel corso di Laurea in Ingegneria Meccanica;

non si comprende dunque il motivo per cui i laureati in Ingegneria Civile e Mineraria non sono considerati in grado di insegnare queste materie mentre possono insegnare ad esempio Matematica Applicata che non rientra in alcun piano di studi della Facoltà di Ingegneria;

le graduatorie permanenti provinciali di supplenza di 40 province in Italia

risultano esaurite da parecchi anni; conseguentemente i C.S.A. delegano i Dirigenti Scolastici che devono seguire delle Graduatorie di Istituto;

il numero degli insegnanti presenti in queste graduatorie è sempre inferiore al numero delle cattedre disponibili;

i Dirigenti Scolastici sono costretti a nominare degli aspiranti non inclusi nelle graduatorie provinciali: docenti non in possesso del titolo specifico che svolgono in maniera continuativa questo servizio da diversi anni senza un riconoscimento tangibile ai fini della loro carriera scolastica;

questi docenti hanno maturato una esperienza didattica negli anni ed hanno acquisito una sensibilità nella gestione dei rapporti umani con gli studenti che non deve essere sprecata e che anzi costituisce una risorsa per la scuola;

il numero delle cattedre disponibili è in continua crescita: infatti nella provincia di Padova dopo le ultime immissioni in ruolo si passa dalle 9 cattedre per il 2001/2002 alle 18 per il 2002/2003, con alcuni docenti prossimi alla pensione;

i laureati in Ingegneria Civile e Mineraria pur avendo, una preparazione adeguata non hanno potuto partecipare ai concorsi abilitanti ordinari e riservati nella Classe di Concorso A020, non possono accedere alle Graduatorie d'Istituto e non possono neanche iscriversi alla Scuola di Specializzazione SSIS;

vi è pertanto una reale necessità dovuta alla carenza di insegnanti della A020 a livello nazionale, considerando che gli ingegneri non in possesso del titolo specifico svolgono questo servizio da vari anni —

se intenda adottare iniziative volte ad ammettere alle classi di concorso i Laureati in Ingegneria Civile e Mineraria che avendo una preparazione adeguata, non possono partecipare ai concorsi abilitanti ordinari e riservati, non possono accedere alle Graduatorie d'Istituto e non possono

neanche iscriversi alla Scuola di Specializzazione SSIS. (4-09644)

*RISPOSTA. — Rispondendo all'atto di sindacato ispettivo in questione, si fa presente che la laurea in ingegneria dà accesso a numerose classi di concorso. Per quanto riguarda, in particolare, la classe 20/A-discipline meccaniche e tecnologia, è stata privilegiata la laurea in ingegneria meccanica per ovvi motivi di contenuti specialistici.*

*Si fa presente, comunque, che nell'attuale fase di revisione dell'ordinamento scolastico e dei titoli di accesso all'insegnamento in attuazione della legge 28 marzo 2003 n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, tutti i titoli accademici verranno valutati sulla base dei rispettivi piani di studio, che dovranno essere qualificanti, in relazione ai programmi di insegnamento di ogni specifica classe di concorso.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

*COLASIO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

*l'attuazione dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che ha obbligato a ricondurre tutte le cattedre a 18 ore di lezione frontale sta creando non pochi problemi di organizzazione interna alle scuole e specialmente nei licei a indirizzo scientifico;*

*l'intervento di razionalizzazione sta di fatto pregiudicando irreversibilmente la valenza formativa e qualitativa degli alunni che studiano la lingua straniera;*

*attualmente gli studenti che seguono l'ordinamento del liceo scientifico, studiano la lingua per tre ore la settimana*

nelle classi prime, per quattro ore nelle classi seconde, per tre ore nelle classi terze, per tre ore nelle classi quarte e per quattro ore nelle classi quinte;

con questo schema le scuole riuscivano a garantire fino all'anno scorso la continuità didattica dalla prima alla quinta classe e il docente completava l'orario cattedra con la diciottesima ora a disposizione per supplenze brevi o con attività di supporto e approfondimento;

la razionalizzazione costringe gli istituti, per attuare le 18 ore frontali previste a raggruppare le classi non più secondo un criterio di continuità didattica, ma secondo un criterio meramente aritmetico non riuscendo più a garantire agli studenti lo stesso docente per tutta la durata dei corsi di studio;

l'intervento di razionalizzazione ha, di fatto, sacrificato le cattedre degli insegnanti andati in pensione, che sono state ridistribuite anziché essere assegnate a nuovi docenti;

la mera logica del risparmio ha comportato regressione didattica, incertezza tutto a scapito della preparazione degli alunni —

come intenda procedere per evitare che la razionalizzazione porti inevitabilmente a interrompere il rapporto educativo con i docenti, impossibilitati a programmare obiettivi didattici a medio e lungo termine, creando problemi nella fase di valutazione e venendo a creare di fatto una impossibilità ad aderire a progetti europei pluriennali. (4-09922)

RISPOSTA. — Come è noto, la suddetta norma, nel disporre la riconduzione delle cattedre a 18 ore settimanali, anche mediante la individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, estende a tutti gli ordini di scuole dell'istruzione secondaria una norma da tempo in vigore negli istituti d'istruzione professionale: le cattedre vengono perciò formate non più secondo lo schema predeterminato dai « decreti costi-

tutivi », ma mediante l'aggregazione di ore fino alla concorrenza delle 18.

Premesso che la disposizione, come prescritto dallo stesso articolo 35, è stata applicata soltanto nei limiti in cui non si sono determinate situazioni di soprannumerarietà, si precisa che in molti casi i decreti costitutivi già prevedevano la possibilità di articolare le cattedre fino ad un massimo di 18 ore.

Ovviamente, fermo restando il numero delle ore previste per la composizione di ciascuna cattedra, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le possibili soluzioni organizzative che consentano di soddisfare meglio le esigenze della didattica.

In particolare, non vanno trascurate le possibilità di articolazione flessibile dell'insegnamento consentite dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 « Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche »:

articolazione modulare di monte ore annuale di ciascuna disciplina;

definizione di unità d'insegnamento non coincidenti con l'unità oraria delle lezioni e utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui;

articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

aggregazione delle discipline in aree ed ambiti disciplinari.

La dotazione organica complessiva è, infatti, un patrimonio che la scuola deve gestire con flessibilità nell'ambito del piano dell'offerta formativa.

Peraltro, la riconduzione delle cattedre a 18 ore non è stata operata in senso generalizzato su tutti gli insegnamenti come prova il fatto che per alcune classi di concorso sono state costituite cattedre con 17, 16, 15 o 14 ore: ciò a dimostrazione delle prudente gradualità con cui si è inteso dare attuazione alla norma legislativa.

Si precisa infine che, nel dare disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 2003/2004, è stato previsto che gli uffici regionali,

al fine di consentire il migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche sotto il profilo della continuità didattica, valutassero l'opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione.

Per l'anno scolastico 2004/2005, il Ministero, nell'inviare ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali lo schema di decreto interministeriale sulle dotazioni organiche del personale docente per lo stesso anno, ha confermato le indicazioni al riguardo fornite per il 2003-2004, improntate a criteri di prudente gradualità nell'attuazione della suddetta norma legislativa; in modo particolare, è stato rammentato che la stessa norma dovrà trovare applicazione soltanto se non si determinino situazioni di soprannumerarietà ed, inoltre, è stato precisato che i posti acquisiti al sistema informativo, al solo fine di salvaguardare la titolarità, non sono considerati disponibili per le operazioni di mobilità.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CUSUMANO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:

gli Assistenti amministrativi nella scuola sono stati assunti con il semplice diploma di licenza media e come competenze, l'esecuzione di lavoro impostato dal Segretario;

con il passare degli anni, i vari contratti di lavoro elaborati, scritti e firmati, di fatto hanno modificato la situazione di partenza, intervenendo su un sempre maggiore aggravio di lavoro e, quindi, all'Assistente amministrativo è stata data e chiesta responsabilità, senza mai però, modificare sostanzialmente il suo status iniziale;

con le parole magiche « autonomia », « dimensionamento », « decentramento » e « informatizzazione », pilastri di una

scuola rinnovata, nel quadro della modernizzazione della pubblica amministrazione, si è scaricato sulle segreterie scolastiche di tutto e nel modo peggiore: come se non bastasse l'Assistente amministrativo deve farsi carico nel proprio ufficio di segreteria di tutto quel lavoro che veniva svolto dagli ex Provveditorati, secondo l'interrogante, in quanto questi ultimi dovevano essere chiusi;

sono state innovate tutte le procedure amministrative, contabili di competenza delle istituzioni scolastiche, o per meglio dire delle segreterie delle istituzioni scolastiche;

per lo svolgimento della ordinaria attività delle segreterie è richiesta la conoscenza, neanche troppo superficiale di:

informatica;

diritto (in ogni sua branca: amministrativo, sindacale, civile, tributario, previdenziale eccetera);

contabilità;

in sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali di categoria il 24 luglio 2003 non veniva prevista un'adeguata valorizzazione della figura dell'Assistente amministrativo ovvero di quella componente scolastica che collabora costantemente con il D.S.G.A. e lo sostituisce in caso di sua assenza;

le problematiche relative al trattamento giuridico ed economico dell'assistente amministrativo venivano di fatto accantonate con l'istituzione di una figura (quella di coordinatore amministrativo) che andrà a creare all'interno della segreteria una situazione di discordia tra i colleghi, come o peggio della figura aggiuntiva;

tale situazione comporta una situazione psicologica e mentale ai limiti di idoneità fisiche integre;

inoltre, risulta non riconosciuto a tale categoria il servizio prestato in qualità di

responsabile amministrativo per poter aver accesso alla graduatoria di ex responsabile amministrativo alla quale ne avrebbe tutti i diritti;

L'Assistente amministrativo svolge una funzione di fondamentale importanza nell'ambito della scuola;

in particolare, l'Assistente amministrativo sostituisce il D.S.G.A. in caso di assenza e si assume in tal caso l'intera responsabilità della gestione della segreteria scolastica;

in attesa che venga dato il giusto riconoscimento normativo a questa figura, è indubbio che oggi gli assistenti amministrativi possano considerarsi dal punto di vista giuridico veri e propri impiegati di concetto e che la loro posizione debba essere adeguatamente regolamentata dal Contratto collettivo nazionale del Comparto scuola, quindi è necessario un adeguato inquadramento giuridico-economico che rispecchi e valorizzi le mansioni da troppo tempo svolte sul campo ma mai riconosciute e ora maggiormente necessarie per affrontare lo sviluppo scolastico nel contesto dell'autonomia —:

quali siano i motivi per i quali in sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola non sia stata riconosciuta alla categoria degli assistenti amministrativi una retribuzione adeguata ed un riconoscimento giuridico che dia loro la giusta dignità civile e professionale. (4-09546)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che lo sviluppo della carriera professionale degli assistenti amministrativi trova specifica regolamentazione nel vigente CCNL. Infatti, il combinato disposto degli articoli 48 e 49 del contratto medesimo consente di attivare una procedura selettiva interna per il passaggio di tale personale all'area funzionale e retributiva superiore, l'area C, con acquisizione del nuovo profilo di coordinatore amministrativo.*

*Per attuare la progressione verticale, le disposizioni richiamate prevedono che l'Amministrazione sia tenuta ad organizzare*

*un corso di formazione rivolto a tutti gli assistenti amministrativi in servizio, corso che ha valore propedeutico ai fini della partecipazione alla suddetta procedura selettiva.*

*L'articolo 49 citato assicura anche la copertura finanziaria dell'operazione di sviluppo professionale sopra descritta, rendendo disponibili le risorse derivanti da economie realizzate da questa Amministrazione e debitamente verificate dal MEF.*

*A questo proposito l'ARAN ha, di recente, precisato che la destinazione a tal fine di dette somme può essere disposta soltanto da un altro contratto collettivo nazionale di lavoro e, pertanto, la progressione professionale di cui sopra sarà concretamente attivata dopo la definizione dell'accordo relativo al secondo biennio economico.*

*Tuttavia, occorre sul punto ricordare che questo Ministero, in attesa che presso la suddetta Agenzia vengano avviate le trattative per il rinnovo contrattuale da ultimo citato, ha già predisposto, d'intesa con le OO.SS., il progetto relativo alle attività di formazione da rivolgere a tutti gli assistenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 49 più volte citato.*

*Inoltre, va segnalato che il CCNL vigente ha pure integrato i requisiti culturali di accesso del profilo di assistente amministrativo, prevedendo sia il possesso del diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico, sia l'integrazione del diploma di scuola media con l'attestato di qualifica, specifica per i servizi del campo amministrativo contabile, rilasciato al termine dei corsi regionali.*

*Infine, è opportuno rilevare che l'articolo 47 del medesimo contratto disciplina la possibilità che il dirigente scolastico conferisca anche agli assistenti amministrativi specifici incarichi di natura aggiuntiva rispetto alle mansioni ordinarie del profilo professionale di appartenenza e che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, nonché lo svolgimento di compiti di particolare rischio e disagio. Si tratta, naturalmente, di prestazioni retribuite con compensi accessori definiti nell'ambito della contrattazione d'istituto.*

*Le considerazioni che precedono, dimostrano, diversamente da quanto sostenuto dall'interrogante, come la linea di tendenza ricavabile dalla contrattazione collettiva di comparto sia orientata verso la progressiva valorizzazione del profilo professionale dell'assistente amministrativo.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

D'ALIA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 29 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 così recita: « il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del ministero della pubblica istruzione (oggi MIUR), svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni in possesso di laurea nei rispettivi settori formativi »;

il ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca (M.I.U.R.) non ha bandito alcun concorso per dirigente didattico;

la sopraddetta legge nulla ha disposto per la copertura dei posti vacanti di dirigente didattico nelle more dell'espletamento del sopraddetto concorso;

il suddetto ministero per coprire i vuoti di organico di personale dirigenziale, a capo degli istituti di scuola secondaria, di I grado e II grado (ex scuola media), degli istituti comprensivi (ove coesistono scuola secondaria di I grado, scuola elementare e scuola d'infanzia) e delle dire-

zioni didattiche (ove coesistono scuola elementare e d'infanzia), ha ordinato annualmente ai dirigenti dei Centri servizi amministrativi provinciali, con propria Ordinanza, di conferire incarichi di dirigenza, di durata annuale;

nel 2003, a tal uopo, il M.I.U.R. ha emanato la circolare del 3 aprile 2003, n. 34 con la quale ha comunicato che « per l'anno 2003-2004, non vengono apportate modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 44 prot. n. 1124 del 17 aprile 2002, diramata in pari data con nota prot. n. 1125, che disciplina in via permanente, il conferimento degli incarichi di presidenza »;

la suddetta ordinanza ministeriale n. 44 del 17 aprile 2002 ha previsto all'articolo 2 che « gli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, (...), sono conferiti a domanda dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base di apposite graduatorie provinciali distintamente formate per ciascun tipo di istituto dagli uffici scolastici regionali — Centri servizi amministrativi » ed, all'articolo 3, ha stabilito che « per ciascun tipo di istituto o scuola sono compilate due distinte graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi: a) professori compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo al cui incarico di presidenza aspirano; b) professori con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di incarico di presidenza, fissato al successivo articolo 6, siano in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 407 e seguenti, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per partecipare ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano ... »;

il decreto legislativo n. 297 del 1994 (che disciplina il reclutamento del personale direttivo cioè direttori didattici — non

presidi —) all'articolo 408, prevede che « ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale educativo, forniti di laurea che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato » e, all'articolo 409, stabilisce inoltre che « ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi i docenti delle scuole materne ed elementari forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica »;

L'ordinanza ministeriale n. 44 del 17 aprile 2002, nel successivo articolo 5 comma 6, ultimo inciso, ha infine così disposto: « Per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media nei quali risulti vacante la direzione o la presidenza e nei circoli didattici, ancorché dimensionati, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale conferisce l'incarico di presidenza a docenti inclusi nelle graduatorie degli aspiranti all'incarico di presidenza nelle scuole medie »;

il conferimento di incarichi annuali è tuttavia previsto solo per le scuole secondarie di I grado (ex scuole medie) e gli istituti di istruzione secondaria di II grado (superiore) dall'articolo 477 decreto legislativo 297/94 a norma del quale: « Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito »;

non esiste analoga disposizione per il conferimento degli incarichi annuali di dirigente nelle scuole elementari e dell'infanzia e negli istituti formati dalle sole suddette scuole (direzioni didattiche ed istituti comprensivi);

l'ordinanza ministeriale n. 44 del 2002 all'articolo 5 comma 6 ultimo inciso, ha operato un'applicazione analogica della normativa, articolo 477 decreto legislativo 297/94, dettata per gli istituti di istruzione secondaria, agli istituti formati solo da scuole elementari e dell'infanzia (direzioni didattiche ed istituti comprensivi);

tuttavia l'ordinanza ministeriale pur estendendo la normativa agli istituti non ha esteso la stessa suddetta normativa ai docenti che insegnano in questi istituti in quanto ha dato la possibilità di essere inseriti nella graduatoria, degli aspiranti al conferimento degli incarichi annuali di dirigente, solo ed esclusivamente ai docenti di scuola secondaria di I grado e superiore ma non a quelli elementari e dell'infanzia;

in conseguenza di quanto sopra, ingiustamente ed illegittimamente, sia negli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia elementare e secondaria di I grado, quanto e soprattutto nei circoli didattici, ove esiste solo la scuola dell'infanzia ed elementare, l'incarico di dirigente viene conferito ad insegnanti di scuola secondaria di I grado (ex media), sol perché inseriti nella suddetta graduatoria, e non agli insegnanti di scuola elementare e materna pur in possesso degli stessi identici requisiti e titoli previsti da tutta la sopracitata normativa ed in più appartenenti ai ruoli del tipo e grado di scuola cui si riferisce il posto direttivo, quando si tratta di direzioni didattiche;

nel caso dei circoli didattici infatti, a parità di requisiti sostanziali, ex articolo 408 del decreto legislativo su menzionato, ed anzi pur possedendo i requisiti di cui all'articolo 409, che prevede sostanzialmente che i direttori didattici debbono essere docenti delle scuole dell'infanzia ed elementari forniti di laurea, restano iniquamente esclusi dalla possibilità di incarico dirigenziale annuale proprio gli insegnanti di scuola dell'infanzia ed elementare a favore di insegnanti di scuola secondaria, che non posseggono il requisito dell'appartenenza ai ruoli del tipo e grado

di scuola cui si riferisce il posto direttivo e che non hanno mai maturato, dopo la nomina, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato, in palese violazione di quanto disposto dallo stesso articolo 409 decreto legislativo n. 297/94 richiamato dall'ordinanza;

come si è detto il MIUR negli ultimi anni, non ha bandito concorsi per dirigente, ex articolo 29 decreto legislativo n. 265/2001, ai quali certamente avrebbero potuto partecipare gli insegnanti di scuola media ed elementare che sono in possesso dei requisiti richiesti, ma ha sistematicamente reclutato il suddetto personale attraverso il conferimento degli incarichi annuali;

lo stesso MIUR ha bandito poi concorsi per dirigenti a tempo indeterminato, riservati ai docenti che hanno ricoperto per almeno tre anni il suddetto incarico annuale di preside, provvedendo così a ricoprire il fabbisogno di dirigenti scolastici in palese violazione della sopra richiamata normativa;

dagli incarichi annuali di dirigenti e quindi anche dai sopraddetti concorsi interni sono stati sempre esclusi i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare;

così continuando i sopraddetti insegnanti non avranno praticamente mai l'opportunità di diventare dirigenti, nonostante la legge prevede esplicitamente tale possibilità per loro e nonostante essi siano in possesso di tutti i requisiti per diventarlo;

detti insegnanti vengono pertanto bloccati nella propria carriera, privati della naturale progressione e della corrispondente retribuzione, per tutto il periodo di tempo in cui il MIUR deciderà di non bandire regolare concorso direttivo, vale a dire anche per tutta la durata della loro permanenza in servizio;

fortemente discriminatorio è il comportamento del ministero e gravemente lesivo dei diritti dei suddetti docenti tanto da indurre il Consiglio Nazionale per Pubblica Istruzione, nell'Ordine del Giorno

dell'8 maggio 2003 prot. n. 7867, a chiedere che il Ministro intervenisse con un provvedimento di modifica ed integrazione della citata ordinanza ministeriale 44/2002 consentendo l'accesso alle graduatorie anche ai docenti della scuola dell'infanzia ed elementare la cui esclusione viene definita senza mezzi termini «incomprensibile e palesemente discriminatoria»;

il MIUR con nota del D.G. del 30 maggio 2003 prot. 649 in risposta alla suddetta istanza ha dichiarato che stava valutando la possibilità di riesaminare le problematiche connesse a detto conferimento;

tuttavia nulla è stato fatto in tal senso per cui il potere giudiziario ha iniziato a tutelare, addirittura in via cautelare, i diritti dei suddetti insegnanti ordinando conseguentemente l'inserimento degli stessi nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza dei circoli didattici, istituti comprensivi ed istituti di scuola secondaria (ordinanze dei Giudici del Lavoro di Firenze, Pistoia, Napoli, Nola eccetera sia per l'anno 2002 che 2003) con pregiudizio economico per l'amministrazione pubblica —:

se intenda porre fine alla costante discriminazione che si verifica nelle more per l'espletamento del concorso per dirigente didattico nei confronti degli insegnanti di scuola elementare e materna;

se per il prossimo anno scolastico 2004-2005 intenda modificare la propria ordinanza per il conferimento degli incarichi annuali di dirigente consentendo l'inserimento in essa anche dei docenti di scuola elementare e materna in possesso, al pari dei docenti di scuola media e superiore, di tutti i requisiti, richiesti per partecipare al concorso per dirigente didattico;

se ed in quali tempi intenda bandire il concorso per dirigenti didattici e quanti posti metterà a concorso. (4-08556)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare, concernente il conferi-*

mento degli incarichi di presidenza nelle istituzioni scolastiche ed il concorso ordinario per dirigenti scolastici, si comunica quanto segue.

La prima questione prospettata, relativa alla partecipazione dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare alle procedure di conferimento degli incarichi di presidenza nelle istituzioni scolastiche, ha trovato positiva soluzione.

I mutamenti del quadro normativo, peraltro ancora in corso, hanno indotto ulteriori riflessioni sull'argomento. Il Ministero ha proceduto, quindi, al riesame delle problematiche connesse all'istituto del conferimento degli incarichi di presidenza ed è pervenuto alla determinazione di modificare, in un'ottica provvisoria, i criteri di attribuzione degli stessi incarichi previsti dalla ordinanza ministeriale n. 44 del 17 aprile 2002.

È stata pertanto emanata una nuova ordinanza, l'ordinanza ministeriale n. 39 del 1° aprile 2004, che, annullando e sostituendo la precedente n. 44 del 2002, disciplina in via provvisoria il conferimento degli incarichi in argomento per l'anno scolastico 2004/2005.

In base alla suddetta ordinanza ministeriale n. 39/2004 gli insegnanti elementari e della scuola dell'infanzia, forniti di laurea, possono presentare domanda per essere inclusi nelle graduatorie degli aspiranti ad incarichi di presidenza relativi al settore formativo per il quale hanno i requisiti prescritti.

In tal modo si sono allineati i requisiti richiesti per l'inclusione nelle graduatorie previste dall'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a quelli stabiliti per il reclutamento dei dirigenti scolastici dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Quanto al secondo punto dell'interrogazione, relativo alla indizione del concorso ordinario, si segnala che la procedura concorsuale inerente il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del sopra citato decreto legislativo 165/2001 è soggetta alle disposizioni sulla programmazione delle assunzioni, ai sensi dell'articolo

39, comma 3, della legge n. 449/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, l'indizione del suddetto concorso deve essere preceduta da apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 165/2001.

Il Ministero a suo tempo richiese l'autorizzazione ad avviare entrambe le procedure concorsuali previste dal decreto legislativo 165/2001 e dalla legge n. 448 del 2001 (corso concorso ordinario e corso concorso riservato) ottenendo, però, solo quella relativa al corso concorso riservato ai presidi incaricati cosiddetti triennialisti.

Comunque questa Amministrazione ha rinnovato alla Presidenza del consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — la richiesta di autorizzazione all'avvio della procedura concorsuale in argomento con nota prot. 2291/DIP/SEGR del 5 settembre 2003, sollecitata con nota n. 355/DG.PER.SC. del 2 marzo 2004, e si è in attesa di conoscere le relative determinazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

GIACCO, RUGGIERI, GASPERONI, DUCA, ABBONDANZIERI, CAPITELLI e SASSO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il 30 giugno 2002 sono scaduti i contratti di appalto che interessano lavoratori che svolgono funzioni ATA nelle istituzioni scolastiche;

il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la nota del 13 giugno 2002, ha invitato le istituzioni scolastiche al rinnovo degli appalti per tutto l'anno scolastico 2002-2003;

le procedure di rinnovo degli appalti sono state avviate con difficoltà, in quanto diverse cooperative, anche di tipo B, hanno forti crediti arretrati da riscuotere il che rende difficile la possibile prosecuzione degli appalti tanto che sono state

costrette a ricorrere a mutui per pagare gli stipendi dei dipendenti;

alcune direzioni didattiche lamentano di avere poche risorse a disposizione per far fronte a tutti i pagamenti correnti —:

come intenda intervenire urgentemente per reperire i fondi necessari per sanare la situazione in essere. (4-03528)

**RISPOSTA.** — *L'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, nel disporre il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole dipendente dagli Enti locali, aveva previsto detto trasferimento senza oneri per lo Stato.*

*In via interpretativa si è ritenuto che, oltre al personale ATA dovessero essere trasferiti allo Stato, sempre senza oneri, i contratti stipulati dagli enti locali per l'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole.*

*Il subentro dello Stato nei contratti di appalto per lo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole, ha comportato, invece, un rilevantisimo onere che non ha trovato una corrispondente copertura finanziaria. Ciò ha comportato un onere rilevantisimo, non previsto e non coperto dalla legge n. 124 del 1999.*

*Il maggiore onere, per quanto riguarda il subentro di questo Ministero negli appalti storici stipulati dagli enti locali per il servizio di pulizia delle scuole è stato di 158 milioni di euro nel 2000, 121 nel 2001 e 88 dal 2002 in poi, per un totale di 543 milioni di euro a tutto il 2004. Oltre a questo, vi è un ulteriore maggiore onere di 579 milioni di euro, anni dal 2001 in poi, pari a complessivi 2316 milioni di euro a tutto il 2004, per quanto concerne l'incremento di organico conseguente all'applicazione della menzionata legge n. 124 del 1999.*

*Inoltre vanno aggiunti oneri derivanti dalla stabilizzazione dei lavoratori impegnati in progetti socialmente utili presso gli istituti scolastici statali, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), per i quali lo stesso articolo 78 aveva stanziato risorse finanziarie limitatamente all'anno 2001 e all'anno 2002, mentre la convenzione quadro*

*stipulata con quattro consorzi, in data 7 giugno 2001, antecedentemente all'insediamento di questo Governo, aveva previsto la stabilizzazione dei medesimi lavoratori fino al 30 giugno 2006. Da qui l'esigenza di recepire le risorse per le corrispondenti spese del restante periodo (gennaio 2003-giugno 2006); a ciò ha provveduto questo Governo stanziando 297 milioni di euro nella legge finanziaria 2003 e 375 milioni di euro nella legge finanziaria 2004, cui vanno aggiunti gli oneri per il 2005 e 2006 da finanziare con le prossime leggi finanziarie.*

*Di tali gravi problemi ereditati dal precedente Governo, questo Governo si è fatto carico ed ha provveduto a dare ad essi soluzione.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

**ANGELA NAPOLI.** — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

giovedì 18 aprile 2002 si è svolta, presso il liceo scientifico statale « M. Gri-goletti » di Pordenone, una giornata di aggiornamento sul tema « Identificazione progettazione e certificazione delle competenze »;

ai lavori pomeridiani della giornata ha presenziato il direttore regionale, dottor Bruno Forte;

a quanto risulta all'interrogante il direttore regionale avrebbe dichiarato testualmente: « ... preferisco spogliarmi delle vesti che occupo e fare considerazione sulla riforma Moratti ... » e presentando poi la nuova riforma si sarebbe espresso in termini fortemente negativi sulla stessa e ciò avrebbe contribuito a creare anche un clima di scontro sia tra gli stessi docenti sia nei confronti del direttore regionale —:

quali siano i compiti ai quali deve ottemperare un dirigente scolastico regionale;

se la carica di dirigente regionale consenta di girare nelle varie scuole presentando la riforma dei cicli, peraltro solo detratta dal documento Bertagna, in senso negativo e presentando, ad avviso dell'interrogante, la stessa in maniera non corrispondente al vero. (4-02783)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in discorso, riguardante il Dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dottor Bruno Forte, si comunica che in sede di applicazione della legge n. 145 del 2002, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia è stato affidato ad altro dirigente.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

NESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

la stampa italiana ed internazionale ha dato notizia di una trattativa in corso tra lo Stato Italiano e la famiglia Savoia, per la « restituzione » alla suddetta famiglia di « beni » di cui la medesima rivendicherebbe la proprietà;

i beni in questione avrebbero un valore di molti miliardi di euro;

sempre secondo notizie di stampa, la trattativa mirerebbe al ritiro di un ricorso che la suddetta famiglia Savoia avrebbe presentato al tribunale di Strasburgo;

sarebbe questa la ragione per la quale i signori Savoia, dopo aver pietito per anni l'ottenimento del passaporto italiano, ora — dopo averlo ottenuto — rimangono all'estero e dichiarano di voler mantenere all'estero il loro domicilio fiscale —:

ad avviso dell'interrogante il comportamento dei signori Savoia costituisce

l'ennesima prova dell'esclusivo interesse per i propri affari patrimoniali e fiscali di una famiglia divisa al suo interno (anche giudizialmente) da questioni di denaro, ma unita nell'abile (e ignobile) ricerca di nuovi privilegi a carico di un Paese che ha già sfruttato oltre ogni limite di decoro;

nessuna concessione dovrebbe essere fatta, nessuna trattativa essere iniziata, nessun ulteriore riguardo dovrebbe essere usato verso un gruppo di persone che — tra l'altro — usano metodi furbeschi e indegni del nome dei loro antenati, sono finora riusciti a non ottemperare nemmeno ad una disposizione testamentaria di Umberto II, secondo la quale l'intero archivio familiare deve essere consegnato all'Archivio dello Stato italiano;

se non ritiene che sia necessario informare il Parlamento della situazione reale dei rapporti con la famiglia Savoia, sul piano giuridico, fiscale e patrimoniale e che non debba essere presa alcuna decisione prima di un voto parlamentare. (4-04937)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo in argomento si fa presente quanto segue.*

*Il contenzioso che si è sviluppato nel corso degli anni con gli eredi Savoia ha per oggetto il patrimonio documentario custodito a Cascais da Umberto di Savoia e da lui stesso destinato, con il legato testamentario del 24 luglio 1982, all'Archivio di Stato di Torino.*

*Non si posseggono informazioni precise sulla composizione di tale archivio, ma sicuramente esso doveva inglobare parte degli atti che, tra gli anni 1890-1893, vennero sottratti alla consultazione del pubblico.*

*L'incarico fu affidato a tre alti burocrati, fiduciari del sovrano e la documentazione dette vita ad un « archivio segreto » di casa Savoia, passando dal Quirinale a Cascais.*

*Appartenevano all'archivio, oggetto del legato, anche le carte relative ai regni di Umberto I, Vittorio Emanuele III e Umberto II, che secondo la tradizione orale, fino alla malattia di Umberto II, erano conservate dal Sovrano.*

Dopo la morte di Umberto II, la Commissione, istituita dal testatore per l'esame della documentazione da trasmettere all'Archivio di Stato di Torino, aveva provveduto a preparare, nei giorni 19-21 maggio 1983, la consegna del complesso documentario, rilevando, tuttavia, l'assenza, in larga parte, della documentazione relativa al secolo XX.

Ogni indagine espletata dalla Commissione a Villa Italia a Cascais, al fine di ricomporre il legato così come supposto, risultò vana, in quanto ad essa non fu possibile aggiungere gli atti custoditi nelle cartelle rinvenute prive di contenuto.

Nei 10 anni successivi, il legato testamentario è rimasto senza esito e gli eredi Savoia si sono divisi sulla sorte dell'archivio che, nel frattempo, è stato trasportato da Cascais in più sedi (Ginevra e Losanna, sede della fondazione « Umberto e Maria Josè di Savoia »).

Nel 1992 la principessa Maria Gabriella di Savoia, che aveva assunto la custodia delle carte, con lettera del 12 dicembre, comunicava l'intenzione di consegnare « l'archivio storico di casa Savoia » destinato, con legato dal padre, all'archivio di Stato di Torino.

In data 11 febbraio 1993 il professor Salvatore Mastruzzi, direttore generale dell'amministrazione archivistica, prendendo atto della consistenza dei documenti consegnati dalla principessa, rilevava, tra l'elenco redatto dalla Commissione a Cascais nel maggio 1983, la mancanza di 127 buste. Si ribadiva inoltre l'assenza di atti relativi al XX secolo.

Successivamente, in data 26 aprile 1993, il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archivistici sottoponeva la questione all'Avvocatura generale dello Stato, onde fare eventualmente valere in via giudiziaria le ragioni dello Stato italiano per quanto riguardava l'inadempimento del legato testamentario.

Tuttavia, prima che il contenzioso evolvesse ulteriormente in un procedimento giudiziario ed a seguito dell'intervento amichevole di alcuni membri della Commissione per l'esecuzione del legato, la principessa Maria Gabriella, in data 29 ottobre 1993, consegnò, a Ginevra, ai rappresen-

tanti del Governo italiano, n. 101 unità archivistiche, in aggiunta alle 88 cartelle già consegnate nel febbraio 1993.

Dopo le opportune verifiche, i rappresentanti dell'Amministrazione archivistica hanno proceduto al ritiro della suddetta documentazione per conto del governo italiano, dichiarando soddisfatta l'esecuzione del lascito del re Umberto II, su parere della Commissione per l'esecuzione del legato, che ha attestato, nel 1993, la presumibile completezza del fondo così come rilevata nel maggio del 1983 a Cascais, dopo la morte di Umberto II. Le carte sono state acquisite dall'Amministrazione archivistica che dichiarava, altresì, rimosso ogni motivo di contesa con gli eredi Savoia.

Infine, per quanto riguarda le restanti 26 unità archivistiche, avendo queste ultime carattere strettamente familiare, sono rimaste alla famiglia Savoia.

Benché non ci siano state ulteriori contestazioni relative alla scomparsa degli atti, si ribadisce, comunque, da parte dello Stato italiano, il diritto di rivendicare ogni documento che possa in futuro essere individuato come facente parte dell'archivio di Umberto II e viene chiesto agli eredi l'impegno a collaborare alla ricostruzione di quell'archivio unitario al quale lo stesso Umberto II sembrava aver pensato, con la decisione di un legato, a favore dell'Archivio di Stato di Torino.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

ROSATO e DAMIANI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, IV comma, della legge n. 62/2000 stabilisce una serie di requisiti che le scuole non statali devono possedere per l'ottenimento della parità, tra cui quello del possesso dell'abilitazione per il personale docente (lett. g.); prosegue la norma (IV comma bis, II parte) nell'affermare che ai fini di cui al comma IV — così al fine del possesso del requisito dell'abilitazione — per il personale docente in servizio alla data di entrata in vigore della

legge n. 62/2000, nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del decreto legislativo n. 297/1994 che a sua volta prevede che il personale docente debba essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali;

la legge ha quindi espressamente previsto che il personale docente delle scuole comunali materne in servizio alla data del 5 aprile 2000 (data di entrata in vigore della legge), ancorché non abbia conseguito la speciale abilitazione per l'insegnamento nelle sole scuole statali, sia ammesso alla docenza con il solo possesso del diploma, al fine di far conseguire la parificazione della scuola comunale a quella statale e cui necessariamente consegue l'effetto di fare continuare a lavorare i docenti (di ruolo o non di ruolo) già in servizio ancorché non abilitati;

altrimenti detto per il personale docente, in servizio alla data del 5 aprile 2000 nelle scuole materne non statali che hanno richiesto il riconoscimento, non è necessario il titolo di abilitazione ma è sufficiente che lo stesso personale sia fornito del titolo di studio legale di abilitazione conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale rilasciato dagli istituti magistrali;

nel 2002 l'amministrazione comunale di Trieste ha indetto una procedura di selezione per titoli, ove nella graduatoria dei docenti cosiddetti «abilitati» (perché in possesso dell'abilitazione conseguita con pubblico concorso) ha inserito anche i docenti (precari) «non abilitati», ma in possesso del titolo di studio idoneo a mantenere l'insegnamento ai sensi dell'articolo 1, IV comma *bis* sopra richiamato, dichiarandone un'equiparazione *ex lege* rispetto ai primi;

il TAR Friuli Venezia Giulia, investito della questione da parte dei docenti abilitati (che nella graduatoria erano in po-

sizione non utile per le chiamate delle supplenze essendo stati in parte surclassati dai docenti «non abilitati»), ha annullato gli atti comunali — e così la graduatoria — affermando che il Comune non poteva riconoscere *ope legis* un'abilitazione che i docenti «non abilitati» non possedevano, ma riconoscendo che i medesimi ben potevano proseguire nella loro attività d'insegnamento;

il Comune di Trieste ha così indetto una nuova procedura di selezione revocando quella precedente e la relativa graduatoria (che però aveva durata di quattro anni), ma prevedendo l'inserimento in graduatoria del personale «non abilitato» sulla scorta dell'interpretazione del IV comma *bis* per il quale, come detto, i docenti «non abilitati» ma in possesso del titolo di studio magistrale potevano dirsi equiparati (a prescindere da una qualche dichiarazione in tal senso da parte dell'amministrazione);

anche in questo caso però il TAR annullava la graduatoria, ritenendo che il Comune non avrebbe potuto procedere a formarne una nuova, laddove quella precedente era stata revocata prima dei suoi quattro anni di validità;

il risultato pratico della complessa vicenda (a prescindere dall'imminente instaurazione dell'appello avanti il Consiglio di Stato della seconda sentenza del TAR che verte esclusivamente sulla legittimità della revoca), che trova origine nell'erronea interpretazione e applicazione della legge da parte del Comune di Trieste, è che le insegnanti «non abilitate», sebbene in possesso del titolo richiesto dalla legge, sono state escluse dalla graduatoria e immesse in una seconda graduatoria del personale non abilitato che viene chiamato in servizio solo ad esaurimento della prima graduatoria composta dal personale abilitato —:

se intenda emanare una circolare atta a far chiarezza sui criteri di determinazione delle graduatorie, onde consentire la valorizzazione delle competenze acquisite con modalità omogenee su tutto

il territorio nazionale e scongiurare eventuali disparità di trattamento dovute al fatto che, in talune scuole italiane, non essendovi stata alcuna impugnazione al Tar, docenti « abilitati » e « non abilitati » sono inseriti in un'unica graduatoria.

(4-09508)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare concernente le graduatorie formulate dal Comune di Trieste in relazione ad una procedura, per titoli, indetta nel 2002 per la selezione di personale docente delle scuole materne (ora scuole dell'infanzia) gestite dallo stesso Comune.

Il problema sollevato si riferisce, in particolare, al requisito del titolo legale di abilitazione richiesto dall'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge n. 62 del 10 marzo 2000 per il riconoscimento della parità scolastica.

Come è noto, il comma 4-bis dell'articolo 1 della suddetta legge n. 62 del 2000 — che è stato inserito dall'articolo 51, comma 10, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 — ha stabilito che per il personale docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge nelle scuole materne non statali richiedenti il riconoscimento della parità si applica l'articolo 334 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, in base al quale « Il personale docente deve essere in possesso del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali. ».

Ne consegue che, per il personale docente delle scuole materne non statali in servizio alla data di entrata in vigore della legge, ai fini del riconoscimento della parità, era sufficiente il possesso del titolo di studio previsto dal sopra riportato articolo 334 del decreto legislativo n. 297/1994, non essendo a tal fine necessario anche il possesso dell'abilitazione specifica per l'insegnamento nella scuola materna statale introdotta dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale.

Pertanto, non si può che confermare quanto stabilito dalle suddette disposizioni legislative, facendo presente che il sopra menzionato articolo 334 del testo unico n. 297 del 1994 è destinato, peraltro, ad essere definitivamente superato insieme alle altre disposizioni sull'istruzione non statale contenute nella parte II, titolo VIII dello stesso testo unico, come previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 62 del 2000. In tale prospettiva è stata già presentata al Parlamento la prescritta relazione sullo stato di attuazione della legge n. 62 del 2000.

In merito alla richiesta di emanazione di una circolare chiarificatrice, si fa presente che il Ministero ha già fornito indicazioni in proposito con circolare n. 87 del 14 maggio 2001 (paragrafo 1.2) e n. 31 del 18 marzo 2003 (paragrafo 4.1), in cui è stata espressamente richiamata la suddetta disposizione inserita dall'articolo 51, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

Per quanto concerne in particolar modo la questione relativa alla procedura di selezione indetta dal Comune di Trieste, si evidenzia che la complessa vicenda attiene alla competenza di quell'Ente locale ed è, come è noto, oggetto di impugnative in sede giurisdizionale sulle quali il Ministero non può dispiegare interventi.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:  
Letizia Moratti.

ROSATO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

l'allargamento dell'Unione Europea, pur restando un evento di straordinaria importanza, ha lasciato aperta una serie di problematiche per gli spedizionieri e gli autotrasportatori italiani;

ai problemi già ben noti, si aggiungerebbero alcune disparità di trattamento tra autotrasportatori italiani e stranieri, che *Il Gazzettino* del 28 aprile 2004 riporta in un articolo in cui cita alcuni esempi di comportamenti scorretti ed irregolari di questi ultimi;

il primo esempio si inserisce nel contesto dei trasporti internazionali, disciplinati in ogni paese attraverso precise norme, che nel caso specifico dei paesi dell'Est prevedono la concessione di autorizzazioni chiamate CEMT. *Il Gazzettino* nell'articolo denuncia una sproporzione nel volume dei trasporti consentiti a favore di sloveni, croati e ungheresi rispetto a quelli concessi agli italiani, che si spiegherebbe non solo grazie alle autorizzazioni false: la pratica adottata, tanto semplice quanto efficace, consisterebbe nell'esibire il CEMT, ottenere il timbro sui documenti di accompagnamento, e cedere lo stesso CEMT ad un altro camionista, che deve solamente avere cura di presentarsi alla dogana qualche ora più tardi, e di sfruttare la stessa autorizzazione, di cui nessuno controlla il numero di protocollo;

un altro esempio riguarda l'effettuazione di trasporti eccezionali senza la necessaria e costosa autorizzazione imposta dalle norme internazionali, viaggiando, come riporta *Il Gazzettino*, con il carico che esce dalla sagoma, senza alcun intervento da parte della Polstrada che, sollecitata dalla segnalazione di un camionista italiano, risponde con un atteggiamento di arrendevolezza ad una prassi illecita di cui ormai si è fatta l'abitudine;

*Il Gazzettino* conclude con un ultimo esempio, ai danni soprattutto dei trasportatori friulani e veneti che viaggiano lungo la tangenziale di Mestre, che verrebbero penalizzati dal mancato rispetto da parte di camionisti tedeschi e austriaci del divieto ai trasporti eccezionali con larghezza di carico fino a tre metri — che di norma devono essere segnalati con i lampeggianti e accompagnati da auto di scorta davanti e dietro — di percorrere la terza corsia dell'autostrada, superato semplicemente spegnendo il lampeggiante —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati da *Il Gazzettino*, e se ritenga opportuno attuarsi affinché sia dato impulso ad un'azione di approfondimento sulla effettiva sussistenza di questi comportamenti scorretti che aggra-

vano la già delicata situazione dei trasportatori italiani. (4-09930)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in argomento, per quanto di competenza, si premette che il rilascio delle autorizzazioni CEMT (Conferenza europea dei ministri dei trasporti) è disposto dagli organismi della predetta Conferenza in base alle disposizioni attuative dell'accordo internazionale istitutivo della stessa.*

*In base a tale sistema, ogni Stato aderente al trattato internazionale ottiene un numero definito di autorizzazioni che consentono lo svolgimento dell'attività di autotrasporto in tutti i Paesi aderenti al trattato stesso.*

*Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attivato, di concerto con il Ministero dell'interno, una campagna di controlli sull'autotrasporto che si è focalizzata in particolare nelle aree a più alta densità di traffico pesante.*

*Tale attività, svolta avvalendosi dei centri mobili di revisione in dotazione alle strutture periferiche del dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, in collaborazione con la Polizia stradale, è anche rivolta al controllo della documentazione amministrativa — comprese le autorizzazioni CEMT — che legittima l'attività di autotrasporto internazionale.*

*A tale riguardo, occorre sottolineare che in tutti i casi in cui si è riscontrato un illegittimo uso di autorizzazioni amministrative sono state applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia che comportano, oltre ad una forte sanzione pecuniaria, il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.*

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Paolo Ugge.

SQUEGLIA. — *Al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

ad avviso dell'interrogante il decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 del

regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

con il decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 « elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. »;

con l'ordinanza ministeriale n. 57 del 27 maggio 2002 — « concorsi soli titoli accesso profili professionali dell'area a e b del personale ATA della scuola »;

si perpetra una immotivata disparità di trattamento tra il personale docente ed il personale A.T.A. delle scuole italiane;

infatti, le tabelle dei titoli di servizio, mentre riservano al personale docente, lo stesso criterio di valutazione, sia per gli incarichi prestati presso le scuole statali che per quelli presso le scuole paritarie (12 punti per ogni anno), operano poi una immotivata discriminazione a danno del personale ATA che abbia prestato o preli la sua opera nelle scuole paritarie;

la valutazione del servizio prestato da questi ultimi, infatti, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 13 dicembre 2000 n. 430, è dimezzata, rispetto a quella del personale statale;

inoltre, per effetto del decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 e dell'articolo 2, commi 1 e 2, dell'ordinanza ministeriale n. 57 del 27 maggio 2002, mentre i requisiti di servizio (necessari per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e per l'accesso ai concorsi) prestato dal personale docente nella scuola parificata viene equiparato a quello degli istituti statali, questo non accade per il personale ATA, per il quale l'unico titolo di servizio utile e valutabile, è quello prestato nelle scuole pubbliche;

alla luce degli ultimi indirizzi, tale distinzione appare ormai viziata da criteri di iniquità e da mancanza di motivazione —

quali sono i provvedimenti che intendono adottare per eliminare le discriminazioni descritte in premessa. (4-08600)

*RISPOSTA. — Nell'interrogazione parlamentare in oggetto, l'interrogante lamenta che con i provvedimenti ministeriali relativi alle procedure di reclutamento di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per le scuole statali si attuerebbe una immotivata disparità di trattamento in danno del personale A.T.A.; ciò in quanto il servizio prestato nelle scuole paritarie dal personale A.T.A. viene valutato per metà, mentre nelle procedure di reclutamento del personale docente il servizio prestato nelle scuole paritarie viene valutato per intero.*

*Il problema prospettato non può essere risolto con un provvedimento amministrativo, occorrendo a tal fine un provvedimento legislativo. Infatti, la norma che consente di valutare nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è stata introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e fa espresso riferimento ai servizi di insegnamento, mentre non prevede i servizi non di insegnamento.*

*Occorre d'altra parte evidenziare che la legge 10 marzo 2000, n. 62, nell'indicare i requisiti che debbono possedere le scuole non statali richiedenti la parità scolastica, fa menzione dei requisiti che deve possedere il personale docente ai fini del riconoscimento della parità, mentre nessuna previsione contiene relativamente al personale non docente.*

*Va anche considerato che i requisiti di ammissione alle procedure di reclutamento del personale ATA delle scuole statali sono stabiliti da disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari. Per quanto riguarda in particolare il servizio richiesto per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale), il servizio preso in considerazione dalla legge è soltanto quello prestato con rapporto d'im-*

piego direttamente con lo Stato o con gli enti locali.

La prestazione dell'attività lavorativa nell'ambito delle scuole paritarie non è assimilabile al rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione e quindi, in mancanza di una espressa disposizione legislativa che lo preveda, non costituisce titolo per l'ammissione ai suddetti concorsi.

Non va peraltro sottaciuto che, mentre per il personale ATA della scuola statale il reclutamento avviene mediante procedure concorsuali, non può affermarsi altrettanto per gli addetti amministrativi, tecnici ed ausiliari delle scuole paritarie, nelle quali il reclutamento mediante concorsi non è previsto da alcuna norma e viene effettuato mediante scelte discrezionali del gestore.

Va ricordato, altresì, che l'Amministrazione, al fine di non trascurare i servizi resi per attività amministrative, tecniche e ausiliarie nelle scuole materne autorizzate, nelle scuole elementari parificate e nelle scuole secondarie parificate o legalmente riconosciute, in quanto esperienze professionali, ha ritenuto di stabilire per tali servizi una valutazione pari alla metà di quelli resi in scuole statali.

Tale valutazione è sembrata congrua, dovendosi tener conto, da una parte, del bagaglio di esperienze professionali acquisite e, dall'altra, dei presupposti che differenziano la scuola statale e la scuola non statale con riguardo, in particolare, alla diversa modalità di reclutamento.

A tale proposito, è utile ricordare che sulla questione il consiglio di Stato ebbe modo di affermare che può essere valutato il servizio prestato presso scuole legalmente riconosciute con l'attribuzione di un certo punteggio, spettando, poi, al Ministero dell'istruzione stabilire quali sono i titoli più idonei per accertare le capacità professionali e culturali dei partecipanti ai concorsi per soli titoli; in tal modo l'Alto consesso riaffermò la sfera discrezionale dell'Amministrazione.

Per le considerazioni sopra esposte, l'Amministrazione, con l'ordinanza ministeriale n. 57 del 27 maggio 2002, riguardante il concorso per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area a e b del

personale ATA della scuola, ha ritenuto di estendere l'anzidetto criterio di valutazione anche al servizio prestato nelle scuole paritarie, al quale è attribuito un punteggio pari alla metà del punteggio attribuito al servizio prestato con rapporto d'impiego direttamente con lo Stato o gli enti locali. Ciò, come già detto, in mancanza di una disposizione legislativa analoga a quella introdotta dal sopra menzionato decreto legislativo n. 255 del 2001 per il servizio di insegnamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

TOCCI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il liceo scientifico Morgagni ha comunicato agli studenti che si dovrà aumentare il contributo a carico delle famiglie per il pagamento delle attività integrative;

tali aumenti sono la diretta conseguenza dei tagli effettuati dallo Stato nei confronti del liceo suddetto;

nel triennio i fondi assegnati al liceo sono dimezzati, passando da 31.988 euro nel 2001 a 16.320 euro nel 2003;

i fondi per l'autonomia scolastica, 11.737 euro nel 2001, sono stati addirittura azzerati per quest'anno;

tutto ciò rende molto difficile la realizzazione di attività integrative, sperimentazioni e iniziative promosse dagli studenti;

le suddette attività costituiscono un fiore all'occhiello dell'offerta formativa del liceo Morgagni e hanno ricevuto ampi riconoscimenti dai cittadini del quartiere di Monteverde in Roma;

la notizia dei tagli ha suscitato grande sconcerto fra gli studenti, i quali si sono riuniti in assemblea per discuterne e hanno chiesto al sottoscritto, in quanto

deputato del collegio, di rappresentare al Governo gli effetti dannosi che si vengono a determinare nella qualità della scuola;

le ripetute dichiarazioni del Ministro sulla centralità degli studenti e sul ruolo importante delle famiglie nell'organizzazione della scuola italiana lasciano intendere che le inefficienze segnalate verranno prontamente rimosse —:

se il Ministro, in coerenza con le sue dichiarazioni pubbliche, intenda aumentare i fondi assegnati al liceo Morgagni riportandoli ai livelli dell'anno 2001.

(4-08394)

*RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare in discorso con la quale l'interrogante rappresenta che nel triennio 2001-2003 i fondi assegnati al Liceo scientifico « Morgagni » di Roma per le attività integrative sono stati dimezzati.*

*Al riguardo si fa presente che dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno scolastico 2003/2004 al suddetto istituto per le iniziative complementari e integrative a favore degli allievi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, sono stati erogati i seguenti finanziamenti:*

*anno scolastico 2001/2002 euro 5.428,86; anno 2002/2003 euro 4.878,37; anno scolastico 2003/2004 euro 4.681,83.*

*Si precisa che detti finanziamenti sono assegnati alle istituzioni scolastiche sulla base della popolazione scolastica.*

*Si fa presente inoltre che al medesimo istituto, per le iniziative di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, nei su indicati anni scolastici, sono state assegnati ulteriori finanziamenti ed in particolare:*

*anno scolastico 2001/2002 lire 7.229.500; anno scolastico 2002/2003 euro 8.920,10; anno scolastico 2003/2004 euro 4.471,73.*

*Detti finanziamenti sono assegnati secondo le indicazioni contenute nelle an-*

*nuali circolari (ed in particolare circolare ministeriale n. 133 del 2001; circolare ministeriale n. 93 del 2002; circolare ministeriale n. 66 del 2003) emanate sulla base delle direttive, di cui all'articolo 2 della legge n. 440, che definiscono gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

*VENDOLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

*appare sconcertante la disparità di trattamento che i commissari delegati per gli eventi sismici stanno ponendo in essere, in Puglia e in Molise, relativamente al ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;*

*sul Bollettino Ufficiale della regione Molise (n. 20 del 1° ottobre 2003), secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 dell'ordinanza commissariale n. 13/03, sono stati pubblicati i contributi per la ricostruzione delle unità abitative private residenziali. Specificatamente, per ciò che concerne i contributi per l'edilizia privata residenziale, il contributo massimo per ciascuna unità immobiliare è determinato in modo forfettario sulla base dei contributi unitari riportati nella tabella e, precisamente, il contributo IVA inclusa, per danno significativo euro/mq 550,00 per danno grave euro/mq 800,00, il limite di convenienza è di euro/mq 950,00. I contributi tengono conto di valori medi presumibili dei contributi per interventi di riattazione, di miglioramento e di ricostruzione. Nel caso di danno significativo la stima del presumibile contributo per ciascuna unità immobiliare non potrà superare un importo massimo pari a 55.000,00. Nel caso di danno grave la stima del contributo per ciascuna unità immobiliare sarà valutata sui primi 100 mq multipli-*

cando la superficie per il costo sopra definito; per la parte accedente i 100 mq, e fino a 250 mq, moltiplicando la relativa superficie per l'80 per cento del costo sopra definito; per la parte eccedente i 250 mq, e fino a 500 mq, moltiplicando la relativa superficie per il 60 per cento del costo sopra definito. La superficie dell'unità immobiliare sarà conteggiata per intero nel costo di ricostruzione;

sul *Bollettino Ufficiale* della regione Puglia (n. 3 dell'8 gennaio 2004) sono stati pubblicati i contributi per la ricostruzione delle unità abitative private residenziali, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della determina commissariale del 28 agosto 2003. Il contributo massimo, per ogni unità immobiliare, per interventi di edilizia privata è denominato, in via provvisoria, sulla base dei costi parametrici di cui alla tabella che tiene conto del valore minimo tra costo parametrico per superficie e contributo massimo ammissibile. Il contributo, IVA inclusa, per danno maggiore del danno significativo e minore del danno grave per la riparazione e miglioramento sismico euro/mq 300,00 come costo parametrico e euro 36.700,00 come contributo massimo. Il contributo per danno compreso tra danno grave e danno gravissimo, per la riparazione e miglioramento sismico euro/mq 375,00 come costo parametrico e euro 45.850,00 come contributo massimo. Il contributo per danno maggiore del danno significativo e minore del danno grave per la riparazione e miglioramento sismico in presenza di carenze strutturali (elevata vulnerabilità) euro/mq 375,00 come costo parametrico e euro 45.850,00 come contributo massimo. Il contributo per danno compreso tra danno grave e danno gravissimo per la riparazione e miglioramento sismico in presenza di carenze strutturali (elevata vulnerabilità) euro/mq 450,00 come costo parametrico e euro 55.000,00 come contributo massimo;

inoltre sul *Bollettino Ufficiale* della regione Molise, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della O.C. n. 13/03, sono stati pubblicati i contributi per la rico-

struzione degli immobili agricoli. Specificatamente, il presumibile livello di contributo massimo per gli immobili, articolo 7, comma 1 della O.C. n. 13/03, adibiti ad attività zootecniche e stalle è determinato in modo forfetario sulla base dei contributi unitari riportati nella tabella e, precisamente, il contributo IVA inclusa, per danno significativo euro/mq 330,00, per danno grave euro/mq 480,00 e per il limite di convenienza euro/mq 570,00. Per ciò che concerne il presumibile livello di contributo massimo per gli immobili, articolo 7, comma 1 della O.C. n. 13/03, adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi e mezzi agricoli, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, è determinato in modo forfetario sulla base dei contributi unitari riportati nella tabella e, precisamente, il contributo IVA inclusa, per danno significativo euro/mq 220,00, per danno grave euro/mq 320,00 e per il limite di convenienza euro/mq 380,00. Per ciò che concerne le pertinenze utilizzate come abitazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della O.C. n. 13/03, le stesse vengono considerate alla stregua delle altre unità immobiliari ad uso abitativo e, pertanto, il presumibile livello di contributo massimo viene assunto pari a quello definito per l'edilizia privata residenziale;

mentre sul *Bollettino Ufficiale* della regione Puglia sono stati pubblicati i contributi per la ricostruzione degli immobili agricoli. Specificatamente, il contributo massimo per ogni unità immobiliare è determinato, in via provvisoria, sulla base dei costi parametrici (valore minimo tra costo parametrico per superficie e contributo massimo ammissibile) riportati nella tabella e, precisamente, il contributo IVA inclusa, per danno maggiore del danno significativo e minore del danno grave per la riparazione e miglioramento sismico euro/mq 180,00 come costo parametrico e euro 22.020,00 come contributo massimo. Il contributo per danno compreso tra danno grave e danno gravissimo per la riparazione e miglioramento sismico euro/mq 225,00 come costo parametrico e euro 27.510,00 come contributo massimo. Il contributo per danno maggiore del

danno significativo e minore del danno grave per la riparazione e miglioramento sismico in presenza di carenze strutturali (elevata vulnerabilità) euro/mq 225,00 come costo parametrico e euro 27.510,00 come contributo massimo. Il contributo per danno compreso tra danno grave e danno gravissimo per la riparazione e miglioramento sismico euro/mq 270,00 come costo parametrico e euro 33.000,00 come contributo massimo. Per ciò che concerne le abitazioni rurali a servizio del fondo agricolo, le stesse vengono considerate alla stregua delle altre unità immobiliari ad uso abitativo e, pertanto, il presumibile livello di contributo massimo viene assunto pari a quello definito per l'edilizia privata residenziale;

sul *Bollettino Ufficiale* della regione Molise, secondo quanto disposto dall'articolo 8, O.C. n. 13/03, sono stati pubblicati i contributi per gli immobili destinati ad attività produttive e ad attività sociali senza scopo di lucro. Il presumibile livello di contributo massimo per gli immobili, articolo 8, comma 2 della O.C. n. 13/03, che si configurano come edifici isolati non assimilabili come tipologia strutturale, funzionale e architettonica a civile abitazione, e adibiti ad attività produttive e/o commerciali e/o industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi oppure destinati ad attività sociali senza scopo di lucro, è determinato in modo forfetario sulla base dei contributi unitari riportati nella tabella e, precisamente, il contributo IVA inclusa, per danno significativo euro/mq 330,00, per danno grave euro/mq 480,00 e per il limite di convenienza euro/mq 570,00. Per ciò che concerne, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della O.C. n. 13/03, gli immobili a destinazione produttiva e/o commerciale, ovvero quelli privati destinati ad attività sociali senza scopo di lucro, che risultano compresi nei P.E.U. vengono considerati alla stregua di unità abitative, e pertanto il presumibile livello di contributo massimo deve essere assunto pari a quello definito per l'edilizia privata residenziale. Fanno eccezione i locali adibiti a magazzini e locali di

rimessaggio, per i quali il contributo è determinato in accordo con la precedente tabella. Mentre, il presumibile livello di contributo massimo per gli immobili, articolo 8, comma 2, della O.C. n. 13/03, adibiti ad attività turistico ricettive, è determinato in modo forfetario sulla base dei contributi unitari riportati nella tabella. Precisamente, il contributo IVA inclusa, per danno significativo euro/mq 660,00, per danno grave euro/mq 960,00 e per il limite di convenienza euro/mq 1.140,00;

sul *Bollettino Ufficiale* della regione Puglia, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della O.C. n. 13/03, sono stati pubblicati i contributi per gli immobili destinati ad attività produttive e ad attività sociali senza scopo di lucro. Il contributo massimo per gli immobili, articolo 9 della D.C. del 28 agosto 2003, per ogni unità immobiliare, che si configurano come edifici isolati non ammissibili come tipologia strutturale, funzionale ed architettonica a civile abitazione, e adibiti ad attività produttive e/o commerciali e/o industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi oppure destinati ad attività sociali senza scopo di lucro, è determinato, in via provvisoria, sulla base dei costi parametrici di cui alla tabella che tiene conto del valore minimo tra costo parametrico per superficie e contributo massimo assimilabile. Il contributo, IVA inclusa, per danno maggiore del danno significativo e minore del danno grave, per la riparazione e miglioramento sismico euro/mq 180,00 come costo parametrico e euro 22.020,00 come contributo massimo. Il contributo per danno compreso tra danno grave e danno gravissimo, per la riparazione e miglioramento sismico euro/mq 225,00 come costo parametrico e euro 27.510,00 come contributo massimo. Il contributo per danno maggiore del danno significativo e minore del danno grave per la riparazione e miglioramento sismico in presenza di carenze strutturali (elevata vulnerabilità) euro/mq 225,00 come costo parametrico e euro 27.510,00 come contributo massimo. Il contributo per danno

compreso tra danno grave e danno gravissimo per la riparazione e miglioramento sismico euro mq 225,00 come costo parametrico e euro 27.510,00 come contributo massimo. Il contributo per danno compreso tra danno grave e danno gravissimo per la riparazione e miglioramento sismico in presenza di carenze strutturali (elevata vulnerabilità) euro/mq 270,00 come costo parametrico e euro 33.000,00 come contributo massimo. Per ciò che attiene, articolo 9 della D.C. del 28 agosto 2003, gli immobili a destinazione produttiva e/o commerciale, ovvero quelli privati destinati ad attività sociali senza scopo di lucro, che risultano compresi nei P.E.U. vengono considerati alla stregua di unità abitative, e pertanto il presumibile livello di contributo massimo deve essere assunto pari a quello definito per l'edilizia privata residenziale. Fanno eccezione i locali adibiti a magazzini e locali di rimessaggio, per i quali il contributo è determinato in accordo con la precedente tabella —:

quali siano i criteri oggettivi adottati dai commissari delegati per gli eventi sismici in Puglia e in Molise, e specificatamente nella provincia di Campobasso e nella provincia di Foggia, per determinare i rimborsi dei danni causati dagli eventi sismici alle strutture;

quali iniziative il Governo intenda adottare affinché, a proposito di comunità che hanno sofferto analoghi danni a

causa del sisma del novembre 2002, vengano eliminate quelle disparità di trattamento che sono desumibili dalla lettura dei *Bollettini Ufficiali* delle due regioni suddette. (4-09047)

*RISPOSTA. — I criteri con cui sono stati erogati i contributi per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi tellurici che hanno colpito il Molise e la Puglia nel novembre 2002 sono stati stabiliti dai Commissari delegati nell'ambito della propria autonomia decisionale.*

*In proposito il Dipartimento della protezione civile ha evidenziato la necessità di adottare un unico criterio riconducibile all'assunzione del costo di intervento stabilito per l'anno 2001 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 2 settembre 2002.*

*L'indicazione del Dipartimento è stata parzialmente recepita dal Commissario delegato per i territori della provincia di Campobasso, con l'ordinanza commissariale n. 13 del 2003, mentre il Commissario delegato per i territori della provincia di Foggia non ha richiamato, nella propria direttiva, il parametro del suddetto costo.*

*In merito va precisato che le decisioni dei Commissari delegati sono autonome e si basano sulle valutazioni compiute dalle proprie strutture tecniche di supporto.*

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.